

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie

Prot. 172 in data 19 marzo 2010

AVVISO per la iscrizione nell'Elenco - di cui all'art. 18 comma 4 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007 n. 162 - di esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria che, in caso di incidenti ed inconvenienti ferroviari, possano essere individuati per svolgere il ruolo di Investigatori.

1-Premesse

Il presidio delle sicurezza nel sistema ferroviario nazionale è disciplinato, primariamente, dal Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n° 162 con il quale è stata recepita in Italia la *Direttiva Europea n. 49 del 29 aprile 2004* (“*Sicurezza delle ferrovie comunitarie*”) che prevede, in tutti gli Stati membri della UE, la istituzione di un’*Autorità preposta alla sicurezza* (in Italia è stata costituita nel 2008 l’*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - ANSF*) e di un *Organismo Investigativo* (in Italia è stata istituita nel marzo 2009, ai sensi del *DPR 3 dicembre 2008 n. 211 “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*, la *Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie*), per indagare sugli incidenti / inconvenienti ferroviari.

L’istituzione della *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* è stata perfezionata con l’art. 5 del Decreto Ministeriale 2 aprile 2009, n. 307 che definisce l’organizzazione della *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* ed individua i compiti delle sue due Divisioni.

L’obiettivo generale delle attività della *Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie* (in appresso indicata anche come “DGIF”) è il miglioramento della sicurezza ferroviaria attraverso il perseguimento degli obiettivi operativi consistenti nella individuazione delle *cause* degli incidenti o inconvenienti di esercizio e nella definizione di eventuali *Raccomandazioni* da fornire alle parti interessate (*Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Gestore dell’infrastruttura R.F.I. S.p.A.*).

La *Direzione Generale* non interviene nei processi riguardanti le attività di controllo nei diversi segmenti che compongono il presidio della sicurezza ferroviaria.

Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, l’attività fondamentale della DGIF è costituita dalle indagini che svolge avvalendosi di Investigatori iscritti nell’Elenco istituito dalla *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 162/2007.

Le indagini non mirano in alcun modo all’individuazione di responsabilità civili o penali, di esclusiva competenza della Magistratura.

2-L’Elenco degli Investigatori

L’Elenco istituito dalla *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* ai sensi dell’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 162/2007 è costituito da esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, anche esterni all’Amministrazione, che siano indipendenti dai Gestori dell’infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall’*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie* e che, in caso di incidenti ed inconvenienti ferroviari, possano essere individuati – nei casi e secondo le modalità e procedure stabilite nel citato D.Lgs. 162/2007 - per svolgere il ruolo di Investigatori .

Le previsioni dell’art. 18 comma 4 del D.Lgs. 162/2007 e la sostanziale impossibilità oggettiva di utilizzare solo le risorse umane disponibili all’interno degli Uffici costituenti la *Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie* per poter svolgere tutte le attività istituzionali con il grado di approfondimento necessario e con il dovuto livello di qualità, rendono indispensabile la implementazione del citato Elenco con l’inserimento di Esperti interessati allo svolgimento delle funzioni di Investigatore.

3- Incarico

La nomina dell'investigatore incaricato o della commissione d'indagine - a seguito di incidente ferroviario - deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i tempi stabiliti dalla normativa di riferimento (Direttiva 49/CE/2004 e D.Lgs. 162/2007).

L'affidamento, a seguito di incidenti ferroviari, dell'incarico di Investigatore - per l'accertamento delle cause dirette ed indirette dell'incidente stesso - avviene utilizzando gli iscritti nell'Elenco citato : i criteri di individuazione, tra gli Esperti dell'Elenco, degli Investigatori sono sia la preparazione specifica in relazione alle probabili cause dell'incidente, sia la disponibilità a svolgere prontamente l'incarico anche in relazione alla vicinanza dell'Esperto al luogo dell'incidente.

In relazione alle previsioni del *Regolamento che disciplina la procedura comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, (di seguito individuato anche come "Regolamento" e pubblicato sul sito del Ministero), la *Direzione Generale del personale e degli affari generali* ha ritenuto che sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del "Regolamento" per il ricorso a collaborazioni esterne.

L'incarico rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 (punto 4) ed all'art. 5 del "Regolamento".

Si ritiene, in particolare, che nelle previsioni di cui al citato art. 5 rientri il caso specifico della nomina degli investigatori sia perché le prestazioni degli Investigatori sono meramente occasionali ed episodiche, sia perché l'Esperto stesso svolge l'incarico in maniera saltuaria e del tutto autonoma e perché l'incarico non è riconducibile a fasi o piani dell'Amministrazione.

La Divisione competente di questa Direzione Generale provvede al coordinamento delle indagini ed alla verifica sia dell'esecuzione sia del buon esito dell'incarico conferito e, successivamente, provvede alla pubblicazione della *Relazione finale d'indagine* sull'incidente, da trasmettere anche all'Agenzia Ferroviaria Europea.

La determinazione del compenso è stabilita, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, applicando il Decreto Ministeriale 74 T / 2008 nel quale sono determinati sia le procedure e gli oneri per la nomina degli Investigatori Incaricati sia le modalità di erogazione dei compensi stessi, sia i criteri di fissazione dei compensi - da corrispondere agli incaricati delle attività di cui trattasi - comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, al netto dell'IVA e comprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute fatte salve quelle relative a viaggi di missione autorizzati dalla DGIF per compiti d'istituto .

L'erogazione dei compensi derivanti dall'incarico potrà essere effettuata solo dopo il perfezionamento del decreto di incarico, al termine della procedura prevista dalla Legge 14 gennaio, n. 20, art. 3, comma 1, come integrato dall'art.17, comma 30 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in Legge 3 agosto 2009, n.102.

4- Procedura per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 162/2007

Possono richiedere di essere inseriti nell'Elenco di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 162/2007 gli Esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, anche esterni all'Amministrazione, che - come già evidenziato - siano indipendenti dai Gestori dell'infrastruttura, dalle Imprese ferroviarie e dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Gli esperti esterni possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di Imprese ferroviarie, Gestori delle infrastrutture, Aziende costruttrici, Enti notificati o Verificatori indipendenti di sicurezza.

Per l'ammissione alla valutazione per l'inserimento nell'Elenco occorre :

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata qualificazione professionale e specializzazione strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste;
- esperienza significativa nel settore ferroviario già maturata ed elevato grado di conoscenza delle normative di settore.

È valida l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Gli Esperti interessati potranno inviare un dettagliato *Curriculum Vitae* - redatto in formato europeo - all'indirizzo di posta elettronica dgif@mit.gov.it.

La DGIF, esaminati i Curricula e dopo la verifica e la valutazione dei requisiti richiesti, convocherà i richiedenti per un colloquio.

L'invio del *curriculum* e l'eventuale successivo colloquio sostenuto non vincolano in alcun caso l'Amministrazione all'iscrizione nell'Elenco degli Investigatori.

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Celli